

REGOLAMENTO D'ARBITRATO DEL  
**TRIBUNALE DELLO SPORT SVIZZERO**  
(RA)

valido a partire dal 1 marzo 2025





## Preambolo

Il Consiglio di fondazione della Fondazione del Tribunale dello sport svizzero (di seguito: "la Fondazione") emana il presente Regolamento d'arbitrato del Tribunale dello sport svizzero in applicazione degli articoli 8, 10 cpv. 3 e 11 dello Statuto della Fondazione.

## PARTE PRIMA: Disposizioni preliminari

### Art. 1 Missione

Il Tribunale dello sport svizzero è l'organo disciplinare ai sensi dell'art. 72g dell'Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (OPSpo; RS 415.01).

### Art. 2 Sede

<sup>1</sup> La sede del Tribunale dello sport svizzero è Berna.

<sup>2</sup> Gli arbitrati amministrati dal Tribunale dello sport svizzero sono regolati dal presente Regolamento e dalla Parte terza del Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272), indipendentemente dal domicilio/sede delle parti.

### Art. 3 Competenza del Tribunale dello sport svizzero

<sup>1</sup> Il Tribunale dello sport svizzero è competente nei casi previsti da:

- a. lo Statuto sul doping di Swiss Olympic o le sue disposizioni d'esecuzione;
- b. lo Statuto in materia di etica dello sport svizzero di Swiss Olympic o il suo regolamento di procedura;
- c. ogni convenzione conclusa tra Swiss Sport Integrity e terzi, ratificata dal Consiglio di fondazione.

<sup>2</sup> Ogni eccezione di incompetenza del Tribunale dello sport svizzero deve essere sollevata all'attenzione di quest'ultimo entro sette (7) giorni dalla notifica della lettera di apertura della procedura. Se entro questo termine non viene presentata alcuna eccezione di incompetenza, la competenza del Tribunale dello Sport Svizzero si considera accettata dalle parti.

<sup>3</sup> La Formazione statuisce sulla propria competenza nel lodo finale; su richiesta motivata di una o delle parti, o d'ufficio dopo aver consultato le parti, può anche statuire sulla propria competenza con un lodo incidentale.

## PARTE SECONDA: Organizzazione del Tribunale dello sport svizzero

### Art. 4 Composizione del Tribunale dello sport svizzero

Il Tribunale dello sport svizzero è composto da:

- a. un Direttore o una Direttrice;
- b. un Segretariato; e



- c. gli arbitri chiamati a comporre le formazioni arbitrali del Tribunale dello sport svizzero.

## Art. 5 Direttore/Direttrice

<sup>1</sup> Il Direttore o la Direttrice esercita le seguenti funzioni:

- a. la gestione operativa del Tribunale dello sport svizzero;
- b. la costituzione delle formazioni arbitrali del Tribunale svizzero dello sport ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 del presente Regolamento;
- c. presentare al Consiglio di fondazione una proposta di revoca di un arbitro se questi non è in grado di adempiere alla sua funzione in tempo utile o non l'assolve con la diligenza richiesta;
- d. la gestione amministrativa delle procedure, in particolare la tenuta del registro delle procedure;
- e. l'esame di tutti i lodi emessi dalle formazioni arbitrali prima della loro sottoscrizione ai sensi dell'art. 39 cpv. 5 del presente Regolamento;
- f. la comunicazione esterna del Tribunale dello sport svizzero, in particolare la pubblicazione dei lodi; e
- g. ogni altra funzione che il presente Regolamento gli/le conferisce o che il Consiglio di fondazione gli/le delega.

<sup>2</sup> Il Direttore o la Direttrice designa il/la/i supplente/i.

<sup>3</sup> Il Direttore o la Direttrice non è autorizzato/a a rappresentare o a consigliare le parti in un procedimento avviato dinanzi a Swiss Sport Integrity o al Tribunale dello sport svizzero.

## Art. 6 Segretariato

<sup>1</sup> Il Direttore o la Direttrice costituisce e dirige il Segretariato del Tribunale dello sport svizzero.

<sup>2</sup> Il Segretariato è responsabile dell'insieme dei compiti amministrativi (case management), delle comunicazioni e delle notifiche del Tribunale dello sport svizzero. Il Segretariato può inoltre svolgere funzioni di cancelleria, tra cui, in particolare, l'assistenza nella preparazione e redazione dei lodi secondo le istruzioni della Formazione.

<sup>3</sup> I membri del Segretariato non sono autorizzati a rappresentare o a consigliare le parti in un procedimento avviato dinanzi a Swiss Sport Integrity o al Tribunale dello sport svizzero.



## Art. 7 Arbitri

<sup>1</sup> Il Consiglio di fondazione elegge gli arbitri. Nel farlo, si assicura che vi sia una ripartizione equilibrata tra i generi, conformemente all'art. 11 cpv. 2 dello Statuto della Fondazione, così come tra le diverse regioni linguistiche del paese.

<sup>2</sup> Il collegio degli arbitri deve contare un numero adeguato di personalità che dispongano di buone conoscenze dello sport in generale così come del diritto sportivo e/o in materia di antidoping e/o etica.

<sup>3</sup> Non sono eleggibili:

- a. i membri del Consiglio esecutivo e il personale di Swiss Olympic;
- b. i membri del Consiglio di fondazione o del Segretariato così come il Direttore o la Direttrice; e
- c. le persone che hanno raggiunto l'età di 70 anni.

<sup>4</sup> La lista degli arbitri del Tribunale dello sport svizzero è pubblica.

<sup>5</sup> Gli arbitri non sono autorizzati a rappresentare o a consigliare le parti in un procedimento dinanzi a Swiss Sport Integrity o al Tribunale dello sport svizzero.

<sup>6</sup> Il mandato degli arbitri è di quattro anni. Gli stessi possono essere rieletti per due mandati consecutivi. Riservati il limite d'età e i mandati parziali, la durata totale del loro mandato non può eccedere i 12 anni.

<sup>7</sup> Se vengono indette delle elezioni durante il mandato, la persona nuovamente eletta lo è fino alla fine del mandato in corso. Un mandato parziale di meno di due anni non viene conteggiato nel calcolo della durata massima di 12 anni.

<sup>8</sup> Il mandato di un/a arbitro/a termina in ogni caso alla fine dell'anno civile in cui egli/ella raggiunge l'età di 70 anni.

<sup>9</sup> Su richiesta del Direttore o della Direttrice, il Consiglio di fondazione può mettere fine al mandato di un/a arbitro/a in qualsiasi momento per dei giustificati motivi. Il Consiglio di fondazione permette all'arbitro/a interessato/a di esercitare il proprio diritto di essere sentito/a. Esso decide a maggioranza di due terzi.

## Art. 8 Riservatezza

<sup>1</sup> Il Tribunale dello sport svizzero veglia affinché le informazioni che gli vengono trasmesse nell'ambito delle procedure e che non sono di dominio pubblico restino confidenziali e vengano utilizzate esclusivamente in relazione alla procedura in questione.

<sup>2</sup> Allo stesso modo, tutte le parti, nonché il Segretariato, così come i testimoni, periti, interpreti o qualsiasi altra persona che partecipi alla procedura, sono tenuti a rispettare



la natura confidenziale delle informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della procedura.

<sup>3</sup> Il capoverso 2 di cui sopra non limita il diritto del Direttore o della Direttrice di rendere pubblica l'esistenza o lo stato di avanzamento di un caso in corso in conformità allo Statuto sul doping o allo Statuto in materia di etica, se necessario.

## Art. 9 Lingue

<sup>1</sup> Le lingue ufficiali del Tribunale dello sport svizzero sono il tedesco, il francese e l'italiano.

<sup>2</sup> Dopo la ricezione di una richiesta d'arbitrato o di un appello, il Direttore o la Direttrice determina la lingua della procedura (che può essere una lingua ufficiale o, eccezionalmente, l'inglese) tenendo conto di tutte le circostanze del caso, in particolare della lingua madre della persona interessata o della lingua utilizzata nella procedura davanti a Swiss Sport Integrity. La decisione sulla lingua della procedura può essere modificata solo in caso di accordo tra le parti e con il consenso della Formazione.

<sup>3</sup> I documenti redatti in una lingua diversa da una lingua ufficiale o dall'inglese devono essere accompagnati da una traduzione nella lingua della procedura, a meno che la Formazione non decida altrimenti. Le controversie circa le traduzioni sono decise dalla Formazione, con decisioni inappellabili.

<sup>4</sup> I costi legati alla traduzione di un documento sono a carico della parte che ha presentato il documento stesso.

## PARTE TERZA: Comunicazioni e termini

### Art. 10 Comunicazioni

<sup>1</sup> Tutta la corrispondenza destinata al Tribunale dello sport svizzero deve essere indirizzata al Segretariato al seguente indirizzo:

Fondazione Tribunale dello sport svizzero

Eigerplatz 5

Casella postale

CH-3000 Berna 14

[proceedings@sportstribunal.ch](mailto:proceedings@sportstribunal.ch)

<sup>2</sup> Il Segretariato comunica con le parti e le persone coinvolte in una procedura per via elettronica. Le comunicazioni e le notifiche sono inviate agli indirizzi elettronici indicati dalle parti.

<sup>3</sup> Una comunicazione è considerata come notificata dal momento in cui la stessa è stata inviata ai destinatari per messaggio di posta elettronica (e-mail).

<sup>4</sup> In caso di bisogno, una comunicazione può essere validamente notificata:



- a. alla persona accusata, mediante una e-mail indirizzata alla sua organizzazione sportiva nazionale (la sua federazione sportiva nazionale), con l'onere per quest'ultima di trasmettergliela;
- b. a un partecipante alla procedura che ha richiesto l'anonimato, mediante una e-mail indirizzata a Swiss Sport Integrity, con l'onere per quest'ultima di trasmettergliela.

## Art. 11 Termini

<sup>1</sup>Salvo diversa disposizione del presente Regolamento, i termini sono fissati dal Direttore o dalla Direttrice prima della costituzione della Formazione, poi dalla Formazione stessa.

<sup>2</sup>I termini fissati in virtù del presente Regolamento sono considerati come rispettati se le comunicazioni provenienti dalle parti sono inviate tramite posta elettronica entro la mezzanotte CET (in estate CEST) dell'ultimo giorno del termine fissato.

<sup>3</sup>Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo nel Canton Berna (Allegato 1), il termine scade allora il giorno feriale seguente.

<sup>4</sup>In via eccezionale, e su richiesta motivata, la Formazione può prorogare un termine se la richiesta è trasmessa prima della scadenza del termine e dimostra l'esistenza di un motivo valido. Il termine di appello ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 così come il termine di risposta ai sensi dell'art. 22 cpv. 4 e 5 del presente Regolamento non sono prorogabili.

<sup>5</sup>La restituzione dei termini è ammessa unicamente in caso di impedimento senza colpa, su richiesta motivata presentata entro cinque (5) giorni dalla data di cessazione dell'impedimento.

## PARTE QUARTA: Diritti e obblighi delle parti

### Art. 12 Diritti procedurali delle parti

<sup>1</sup>La Formazione conduce la procedura vigilando al rispetto dei diritti delle parti previsti dal presente Regolamento e garantendo l'uguaglianza tra le parti così come il loro diritto di essere sentiti in procedura contraddittoria.

<sup>2</sup>Le eccezioni di ordine procedurale devono essere eccepite immediatamente, pena la decadenza.

### Art. 13 Rappresentanza

<sup>1</sup>Le parti possono essere rappresentate dal/dalla/dai rappresentante/i di loro scelta, a proprie spese.

<sup>2</sup>Il nome e gli indirizzi postali ed elettronici delle persone che rappresentano le parti, così come ogni cambiamento, devono essere comunicati al Segretariato senza indugio.



<sup>3</sup> Le persone che rappresentano le parti sono tenute a fornire una procura al Tribunale dello sport svizzero. I collaboratori di Swiss Sport Integrity, delle organizzazioni sportive nazionali (federazioni sportive nazionali) o di Swiss Olympic sono dispensati da questa esigenza; gli stessi sono considerati avere pieno potere di rappresentanza, nei loro rispettivi ambiti di competenza.

#### Art. 14 Obbligo di cooperazione delle parti

<sup>1</sup> Le parti sono tenute a cooperare in buona fede durante l'intera procedura. Esse devono, segnatamente, soddisfare le richieste di informazioni avanzate dalla Formazione.

<sup>2</sup> Se una parte si rifiuta indebitamente di cooperare, la Formazione ne tiene conto nell'apprezzamento delle prove. In particolare, la Formazione può, dopo aver richiamato l'attenzione delle parti, evincere da un rifiuto indebito di collaborare, in particolare in caso di assenza all'udienza o di rifiuto a fornire documenti o mezzi di prova, che un fatto adottato contro la parte inadempiente è accertato.

### PARTE QUINTA: Assistenza giudiziaria

#### Art. 15 Assistenza giudiziaria

<sup>1</sup> Alla persona interessata dal procedimento o all'appellante in un caso di doping che sia sprovvisto dei mezzi necessari e il cui caso non appaia privo di probabilità di successo ragionevoli, potrà essere concesso l'assistenza giudiziaria secondo le direttive emanate dal Consiglio di fondazione.

<sup>2</sup> L'assistenza giudiziaria permette di essere esonerati dal pagamento delle spese procedurali e di beneficiare dell'assistenza di un avvocato figurante in un elenco di consulenti *pro bono* predisposto dal Consiglio di fondazione.

### PARTE SESTA: Svolgimento della procedura

#### Art. 16 Apertura di una procedura

<sup>1</sup> Una procedura viene aperta dal direttore o dalla direttrice:

- a. sulla scorta di una richiesta di Swiss Sport Integrity;
- b. in caso di appello contro una decisione di Swiss Sport Integrity o di Swiss Olympic.

<sup>2</sup> La richiesta di Swiss Sport Integrity deve contenere i seguenti elementi:

- a. il nome e gli indirizzi postali ed elettronici della persona interessata dal procedimento, così come se del caso del/la suo/a rappresentante;
- b. se del caso, il nome e gli indirizzi postali e elettronici della/le vittima/e della violazione etica segnalata e/o dell'organizzazione sportiva interessata, così come del/la suo/a/loro rappresentante;



- c. gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la richiesta;
- d. ogni documento e ogni altro mezzo di prova, compresi eventuali dichiarazioni di testimoni e/o rapporti peritali, su cui si fonda la richiesta; e
- e. le conclusioni.

<sup>3</sup> L'appello deve essere interposto entro il termine previsto dal regolamento applicabile e deve contenere i seguenti elementi:

- a. il nome e gli indirizzi postali ed elettronici dell'appellante, così come del/la suo/a rappresentante;
- b. il nome e gli indirizzi postali ed elettronici della /delle parte/i appellata/e, così come del/la suo/a/loro rappresentante;
- c. una copia della decisione impugnata;
- d. una copia delle disposizioni che fondano la competenza del Tribunale dello sport svizzero come istanza d'appello;
- e. gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda l'appello;
- f. ogni documento e tutti gli altri mezzi di prova, compresi eventuali dichiarazioni di testimoni e/o rapporti peritali, su cui si fonda l'appello; e
- g. le conclusioni.

<sup>4</sup> Se le condizioni di cui sopra non sono soddisfatte, il Direttore o la Direttrice fissa un breve termine a Swiss Sport Integrity o all'appellante per completare il suo scritto, nel caso contrario non si procederà oltre.

<sup>5</sup> Il Segretariato assegna un numero a ciascuna procedura.

## Art. 17 Costituzione della Formazione e attribuzione dei casi

<sup>1</sup> Dopo la ricezione di una richiesta da parte di Swiss Sport Integrity o di un appello, il Direttore o la Direttrice procede alla costituzione di una Formazione. Egli/Ella veglia a che vi sia una ripartizione equa dei casi tra gli arbitri e si assicura di nominare in seno alla Formazione almeno un/a giurista per ciascun caso.

<sup>2</sup> La decisione di nomina del Direttore o della Direttrice è definitiva, riservata una domanda di rikusazione ai sensi dell'art. 18.

<sup>3</sup> La Formazione è composta da un arbitro unico. Qualora il Direttore o la Direttrice lo ritenga necessario, egli/ella può nominare tre arbitri; in tal caso, egli/ella designa tra gli arbitri il/la presidente della Formazione.

<sup>4</sup> Il Direttore o la Direttrice può riunire le procedure connesse o decidere che procedure simili siano assegnate alla medesima Formazione.



## Art. 18 Indipendenza, imparzialità e ricsuzione

<sup>1</sup> Gli arbitri sono e rimangono in ogni tempo imparziali e indipendenti dalle parti.

<sup>2</sup> Al momento della nomina, ogni arbitro deve firmare una dichiarazione che attesti che non sussiste alcun fatto né circostanza nota suscettibile di mettere in dubbio la sua indipendenza e la sua imparzialità e, se del caso, comunicare senza indugio l'esistenza di circostanze che potrebbero sollevare dubbi legittimi sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità. L'obbligo di comunicazione persiste fino alla chiusura della procedura e deve essere esercitato mediante una comunicazione immediata al Direttore o alla Direttrice, all'attenzione delle parti.

<sup>3</sup> Le domande di ricsuzione concernenti un/a arbitro/a devono essere comunicate al Segretariato entro sette (7) giorni dal momento in cui la parte che domanda la ricsuzione ha preso o avrebbe ragionevolmente dovuto prendere conoscenza del motivo di ricsuzione. La domanda di ricsuzione deve essere motivata e includere l'insieme dei fatti pertinenti e dei documenti giustificativi.

<sup>4</sup> Il/La presidente del Consiglio di fondazione decide sulle domande di ricsuzione dopo aver invitato l'arbitro in questione e le altre parti a presentare le loro osservazioni per iscritto. La decisione del/della presidente non può essere oggetto di una impugnazione separata.

## Art. 19 Sostituzione di un arbitro

<sup>1</sup> In caso di ricsuzione, di destituzione o di dimissioni di un arbitro, il Direttore o la Direttrice nomina un/a sostituto/a.

<sup>2</sup> Salvo convenzione contraria delle parti o decisione contraria della nuova Formazione, la procedura prosegue senza ripetizione degli atti procedurali anteriori alla sostituzione dell'arbitro ricsuito, destituito o dimissionario.

## Art. 20 Parti

<sup>1</sup> La qualità di parte è determinata dai regolamenti applicabili.

<sup>2</sup> Il Direttore o la Direttrice può invitare altre persone o organizzazioni a costituirsi parti nella procedura.

<sup>3</sup> La Formazione rispetta il desiderio di anonimato delle parti come previsto nello Statuto in materia di etica.

## Art. 21 Lettera di apertura

<sup>1</sup> Le parti sono informate dell'apertura della procedura dal Direttore o dalla Direttrice entro un termine di dieci (10) giorni feriali dal momento in cui il Tribunale dello sport svizzero è stato adito. La lettera di apertura contiene (come minimo) le seguenti informazioni:

a. la composizione della Formazione;



- b. la lingua della procedura;
- c. la possibilità di consultare l'incarto e di presentare una memoria di risposta;
- d. la possibilità di richiedere l'assistenza giudiziaria; e
- e. le regole per la pubblicazione delle decisioni del Tribunale svizzero dello sport svizzero.

<sup>2</sup> Il Direttore o la Direttrice fissa nella lettera di apertura un termine di dieci (10) giorni alle altre persone o organizzazioni per costituirsi parti nella procedura.

## Art. 22 Memoria di risposta

<sup>1</sup> Il Direttore o la Direttrice fissa un termine di almeno quindici (15) giorni a disposizione della/e persona/e interessata/e dal procedimento per presentare una memoria di risposta contenente:

- a. gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la difesa;
- b. ogni documento e ogni altro mezzo di prova, compresi eventuali dichiarazioni di testimoni e/o rapporti peritali, su cui si fonda la difesa e
- c. le conclusioni.

<sup>2</sup> Le altre persone o organizzazioni che si sono costituite come parti possono prendere posizione entro lo stesso termine. La presa di posizione deve soddisfare i requisiti del capoverso 1 per analogia.

<sup>3</sup> Se viene depositato un appello contro una decisione di Swiss Sport Integrity di non concedere un'autorizzazione d'uso a fini terapeutici (AUT) o di imporre una sospensione provvisoria in virtù dello Statuto sul doping o contro un provvedimento cautelare in virtù dello Statuto in materia di etica, il Direttore o la Direttrice ne informa Swiss Sport Integrity e le impartisce un termine di sette (7) giorni per presentare la sua memoria di risposta. La memoria di risposta risponde alle esigenze del capoverso 1 per analogia.

<sup>4</sup> Se viene depositato un appello contro una misura per eliminare gli abusi, ordinata da Swiss Olympic in virtù dello Statuto in materia di etica, il Direttore o la Direttrice ne informa Swiss Olympic e le impartisce un termine di quindici (15) giorni per presentare la sua memoria di risposta. La memoria di risposta risponde alle esigenze del capoverso 1 per analogia.

<sup>5</sup> Se una parte non presenta una risposta entro il termine impartito, la Formazione può ciò nonostante continuare il procedimento e procedere alla pronuncia del lodo.

## Art. 23 Scritti e documenti completivi

<sup>1</sup> Salvo accordo contrario delle parti e con il consenso della Formazione o su ordine della stessa, le parti non hanno diritto di completare, né di presentare mezzi di prova complementari dopo il deposito della richiesta o dell'appello e rispettivamente della



risposta.

<sup>2</sup> La Formazione può ordinare in qualsiasi momento alle parti di completare i loro scritti su un determinato punto; se del caso, la stessa garantisce alle altre parti il diritto di essere sentite.

<sup>3</sup> I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia anche agli scritti delle altre persone e organizzazioni che si sono costituite parti nella procedura.

## Art. 24 Disposizioni comuni applicabili a tutti gli scritti

<sup>1</sup> Gli scritti devono essere depositati in un formato elettronico che permetta la ricerca testuale, presso il Segretariato.

<sup>2</sup> Le parti devono esporre circostanziatamente i fatti e gli argomenti giuridici su cui si fondano.

<sup>3</sup> Ogni allegazione fattuale deve essere numerata e fare riferimento ai mezzi di prova pertinenti di cui la parte intende avvalersi.

## Art. 25 Prove

<sup>1</sup> L'onere e il grado della prova sono determinati dalle regole del diritto applicabile nel merito.

<sup>2</sup> I fatti possono essere accertati con qualsiasi mezzo di prova affidabile, comprese le confessioni.

<sup>3</sup> Salvo diverso ordine della Formazione, non è necessario fornire l'originale dei documenti. Ogni contestazione relativa all'autenticità di un documento sarà decisa dalla Formazione come lo riterrà adeguato.

<sup>4</sup> Se una parte intende fondarsi su una testimonianza o su una perizia, è tenuta ad allegare al proprio scritto la dichiarazione del testimone, della persona chiamata a dare informazioni e/o il rapporto peritale.

<sup>5</sup> La Formazione può, in ogni momento prima della chiusura della procedura:

- a. esigere che una parte fornisca dei mezzi di prova supplementari;
- b. adottare - o esigere che una parte faccia tutto il possibile per adottare - misure che considera utili per ottenere dei mezzi di prova da una persona o da un'organizzazione qualsiasi.

<sup>6</sup> La Formazione può ordinare d'ufficio la produzione di documenti; la stessa può anche farlo a domanda di una parte, a condizione che, cumulativamente, quest'ultima:

- a. fornisca (i) una descrizione sufficiente di ciascuno dei documenti richiesti per consentirne l'identificazione; o (ii) una descrizione sufficientemente dettagliata



(compreso il suo soggetto) della categoria precisa e specifica dei documenti richiesti, la cui esistenza può essere ragionevolmente presunta; e

- b. dimostri (i) di non essere in grado di ottenere il/i documento/i autonomamente; e (ii) che il/i documento/i si trova/no in possesso, custodia o controllo di un'altra parte; e
- c. dimostri che il/i documento/i richiesto/i è/sono pertinente/i e utile/i per la risoluzione del caso.

<sup>7</sup> La Formazione decide sull'ammissibilità e valuta la rilevanza, l'importanza e la forza dei mezzi di prova offerti. Resta riservato l'art. 3.2 dello Statuto sul doping.

## Art. 26 Perizia

Su richiesta congiunta delle parti, la Formazione può incaricare un perito. Le parti sono tenute ad anticipare le spese peritali. Una volta che il perito ha fornito il suo rapporto, la Formazione può decidere d'ufficio di sentirlo in sede di udienza; essa può anche decidere di farlo su richiesta congiunta delle parti.

## Art. 27 Testimoni e persone informate sui fatti

<sup>1</sup> I minori e le altre persone vulnerabili citate a comparire come testimoni o persone chiamate a dare informazioni possono essere accompagnati all'udienza da una persona di fiducia.

<sup>2</sup> Qualora la deposizione di un testimone o di una persona chiamata a dare informazioni è suscettibile di mettere in pericolo la sua vita, la sua integrità fisica, la sua salute psichica o quelle dei membri della sua famiglia o di amici stretti, l'arbitro unico o il/la presidente della Formazione può ordinare che:

- a. la sua identificazione avvenga in assenza delle parti;
- b. egli/ella non partecipi all'udienza;
- c. tutti o parte degli elementi che ne permettono l'identificazione appaiano unicamente in un dossier confidenziale separato.

<sup>3</sup> La Formazione rispetta il desiderio di anonimato dei testimoni e delle persone chiamate a dare informazioni così come previsto nello Statuto in materia di etica.

<sup>4</sup> In considerazione dell'insieme delle circostanze (in particolare se non vi è alcun altro elemento probatorio disponibile per corroborare la prova fornita da un testimone o una persona chiamata a dare informazioni che abbia richiesto l'anonimato), l'arbitro unico o il/la presidente della Formazione può, in via eccezionale, disporre d'ufficio o su richiesta di una delle parti che il suo interrogatorio si svolga per iscritto o oralmente (dissimulandone l'identità), per il tramite dell'arbitro unico o del/della presidente della Formazione, con l'assistenza del Segretariato e di Swiss Sport Integrity.

<sup>5</sup> La Formazione può decidere di non considerare dichiarazioni di testimoni o di persone



chiamate a dare informazioni che abbiano richiesto l'anonimato, qualora esista un forte sospetto di abuso della richiesta di anonimato stessa.

## Art. 28 Disposizioni comuni relative ai periti, ai testimoni e alle persone chiamate a dare informazioni

<sup>1</sup> Le parti sono tenute ad assicurarsi che i periti, i testimoni e le persone chiamate a dare informazioni da essi richiesti siano presenti all'udienza e a pagare tutte le spese connesse alla loro comparizione.

<sup>2</sup> Le parti sono tenute ad assicurarsi che gli interpreti necessari per tradurre le dichiarazioni dei periti, dei testimoni e delle persone chiamate a dare informazioni da essi richiesti siano presenti all'udienza, e a pagare tutte le spese relative alla loro presenza.

## Art. 29 Udienza

<sup>1</sup> La Formazione può, dopo aver sentito le parti, rinunciare a un'udienza se ritiene di essere sufficientemente informata.

<sup>2</sup> Se necessario, la Formazione fissa, dopo aver consultato le parti, la data, l'ora e il luogo (se del caso) dell'udienza; essa li comunica alle parti con un preavviso adeguato.

<sup>3</sup> Salvo decisione contraria della Formazione, le udienze si svolgono tramite videoconferenza.

<sup>4</sup> Una parte può richiedere che l'udienza si svolga in presenza. Le spese relative all'udienza *in presenza* saranno anticipate dalla parte che ne fa richiesta.

<sup>5</sup> Le udienze vengono registrate su un supporto sonoro e/o visivo e archiviate. Le registrazioni non sono accessibili alle parti; tuttavia, se una parte fa valere che le regole procedurali sono state violate a suo svantaggio nel corso dell'udienza, il Direttore o la Direttrice può decidere di autorizzare tale parte ad ascoltare e/o visionare tale registrazione presso la sede del Tribunale dello sport svizzero. Le registrazioni vengono distrutte cinque anni dopo la data di notifica del lodo.

<sup>6</sup> Le udienze non sono aperte al pubblico, fatta salva la richiesta della persona interessata dalla procedura. Tale richiesta può tuttavia essere respinta (in tutto o in parte) dalla Formazione nell'interesse della moralità o dell'ordine pubblico, allorquando gli interessi di minori o la protezione della vita privata delle parti nella procedura lo richiedano, quando la pubblicità risulterebbe di natura tale da pregiudicare gli interessi della giustizia o quando la procedura verta solo su questioni di diritto.

<sup>7</sup> L'udienza si svolge nella lingua della procedura.

<sup>8</sup> Ogni parte può farsi assistere, a proprie spese, da un interprete indipendente per sé stessa e per le persone di cui ha richiesto l'audizione. L'identità degli interpreti deve essere comunicata al Segretariato almeno tre (3) giorni prima della data dell'udienza e accompagnata da una dichiarazione di indipendenza dell'interprete.



<sup>9</sup> La Formazione è tenuta ad assicurare il corretto svolgimento dell'udienza e a fornire le direttive procedurali prima della tenuta della stessa e/o a organizzare una videoconferenza o una conferenza telefonica preparatoria con le parti.

<sup>10</sup> Di regola, le parti sono invitate a fare una breve dichiarazione preliminare che riassume il loro punto di vista prima dell'amministrazione delle prove. Le parti hanno anche la possibilità di presentare una dichiarazione finale che riassume i loro argomenti alla luce delle prove amministrare.

<sup>11</sup> Di regola, Swiss Sport Integrity viene sentita per prima, seguita dalle altre persone o organizzazioni che si sono costituite quali parti e dalla persona interessata dal procedimento. In caso di appello, l'appellante viene sentito/a per primo.

<sup>12</sup> La Formazione sente i testimoni, le persone informate sui fatti così come i periti citati negli scritti delle parti; essa può limitare o rifiutare l'audizione di tali persone nella misura in cui tutta o parte della loro testimonianza, delle informazioni o perizia non è ritenuta pertinente.

<sup>13</sup> Prima di sentire una persona, la Formazione la esorta a rispondere conformemente alla verità e a rispondere secondo coscienza alle domande che le vengono poste; essa la rende attenta alle conseguenze penali in caso di inosservanza di tale obbligo. Gli interpreti sono avvertiti delle conseguenze penali di una falsa traduzione.

<sup>14</sup> La Formazione può decidere di ascoltare alcune parti, periti, persone chiamate a dare informazioni o testimoni tramite videoconferenza, se l'udienza si svolge in presenza. Dopo aver sentito le parti, la Formazione può anche dispensare dal comparire un testimone, una persona chiamata a dare informazioni o un perito; in tal caso, essa fonda la sua analisi unicamente sulla dichiarazione scritta del testimone, della persona chiamata a dare informazioni o perito dispensato dal comparire.

<sup>15</sup> La Formazione può, in ogni momento, porre domande a chiunque compaia davanti al Tribunale. Le parti possono chiedere alla Formazione di porre domande a qualunque persona che compare davanti al Tribunale. Le parti possono porre le loro domande, a meno che la Formazione decida, tenendo conto gli interessi dei minori e delle altre persone vulnerabili citate a comparire, di porre essa stessa (indirettamente tramite la Formazione) le domande alle persone in causa.

<sup>16</sup> Se una parte, un testimone, una persona chiamata a dare informazioni, un perito o un interprete non compare all'udienza, sebbene regolarmente convocata, la Formazione può ugualmente procedere e pronunciare il proprio lodo o, se del caso, un'ordinanza di chiusura ai sensi dell'art. 34 del presente Regolamento. La Formazione apprezzerà liberamente le dichiarazioni/rapporti scritti delle persone che non sono comparse tenendo conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, del fatto che tali persone non hanno potuto essere interrogate.

<sup>17</sup> La Formazione può, in qualsiasi momento, indicare un punto o una questione che desidera che le parti affrontino in modo particolare o che considera sia stata oggetto di sufficiente discussione.



<sup>18</sup> Dopo aver dato alla persona interessata dal procedimento un'ultima possibilità di esprimersi, la Formazione chiude l'udienza.

<sup>19</sup> Dopo la chiusura dell'udienza, le parti non sono autorizzate a fornire mezzi di prova o conclusioni scritte supplementari, a meno che la Formazione non decida altrimenti.

<sup>20</sup> La Formazione delibera a porte chiuse immediatamente dopo la chiusura dell'udienza. I membri del Segretariato possono assistere alle deliberazioni.

<sup>21</sup> La Formazione può decidere di convocare una nuova udienza in qualsiasi momento sino alla pronuncia del proprio lodo.

### Art. 30 Conciliazione

Nei limiti dei regolamenti applicabili, la Formazione può, in ogni momento, tentare di risolvere la controversia attraverso la via della conciliazione. Ogni transazione può, su richiesta comune delle parti, essere oggetto di un lodo arbitrale

### Art. 31 Potere d'esame

<sup>1</sup> La Formazione esamina i fatti e il diritto con pieno potere d'esame.

<sup>2</sup> In caso di appello, la Formazione può, sia emettere una nuova decisione che sostituisca la decisione impugnata, sia annullare quest'ultima e rinviare il caso all'autorità che si è pronunciata per ultima.

### Art. 32 Regole di diritto applicabili nel merito

La Formazione decide secondo gli statuti e i regolamenti applicabili e, subsidiariamente, secondo il diritto svizzero.

### Art. 33 Procedura accelerata

<sup>1</sup> Su richiesta motivata di una delle parti o se lo ritiene opportuno nel caso in specie, il Direttore o la Direttrice avvia una procedura accelerata.

<sup>2</sup> Il Direttore o la Direttrice avvia una procedura accelerata in caso di appello contro una decisione di Swiss Sport Integrity di non concedere un'autorizzazione d'uso a fini terapeutici (AUT) o di imporre una sospensione provvisoria in virtù dello Statuto sul doping, oppure di ordinare dei provvedimenti cautelari in virtù dello Statuto in materia di etica.

<sup>3</sup> La Formazione emana le direttive necessarie per l'attuazione della procedura accelerata.

<sup>4</sup> La Formazione pronuncia un lodo scritto il prima possibile, al più tardi entro cinque (5) giorni feriali dalla ricezione dell'ultimo scritto o dallo svolgimento dell'udienza, se un'udienza è stata convocata.

<sup>5</sup> Le disposizioni relative alla procedura ordinaria si applicano per analogia.



## Art. 34 Ritiro della richiesta o dell'appello

<sup>1</sup> Swiss Sport Integrity può ritirare la richiesta in ogni momento. L'appellante può fare lo stesso con l'appello. Il Direttore o la Direttrice o l'arbitro unico o il/la presidente della Formazione, se questa è già stata costituita, emette un'ordinanza di chiusura; se del caso, decide in merito alle spese procedurali.

<sup>2</sup> La procedura viene stralciata dal registro dei casi.

## PARTE SETTIMA: Provvedimenti cautelari

### Art. 35 Provvedimenti cautelari

<sup>1</sup> Il Direttore o la Direttrice, dopo la ricezione della richiesta o l'appello ma prima della costituzione della Formazione, successivamente la Formazione, possono, su richiesta di una parte, ordinare misure provvisorie o conservative. Con l'adesione al presente Regolamento, le parti rinunciano a richiedere tali provvedimenti presso autorità o tribunali statali.

<sup>2</sup> Ricevuta una richiesta di provvedimenti cautelari, il Direttore o la Direttrice o la Formazione invita l'/le altra/e parte/i a pronunciarsi entro cinque (5) giorni o entro un termine più breve o più lungo se le circostanze lo richiedono. Il Direttore o la Direttrice o la Formazione emana un'ordinanza in breve termine.

<sup>3</sup> Per decidere sulla concessione di misure provvisorie, il Direttore o la Direttrice o la Formazione verifica che il Tribunale dello sport svizzero sia *prima facie* competente e tiene in considerazione il rischio di danno irreparabile per la parte richiedente così come delle probabilità di successo della domanda nel merito e procede ad una ponderazione degli interessi di tutte le parti coinvolte.

<sup>4</sup> In caso di estrema urgenza, il Direttore o la Direttrice, dopo la ricezione della richiesta o dell'appello ma prima della costituzione della Formazione, successivamente l'arbitro unico o il/la presidente della Formazione, possono emanare un provvedimento supercautelare su semplice presentazione della richiesta o dell'appello; restano riservate ulteriori prese di posizione delle altre parti.

## PARTE OTTAVA: Spese procedurali

### Art. 36 Spese

<sup>1</sup> La Formazione fissa, nel proprio lodo, le spese procedurali, le quali comprendono:

- a. le spese amministrative del Tribunale dello sport svizzero;
- b. gli esborsi del Tribunale dello sport svizzero;
- c. le spese dei testimoni, periti e interpreti;
- d. le spese connesse all'udienza *in persona*; e



e. le spese della persona interessata dal procedimento.

<sup>2</sup> In caso di condanna, le spese procedurali sono, in linea di principio, a carico della persona interessata dal procedimento. Restano riservate le disposizioni relative all'assistenza giudiziaria previste dal presente Regolamento. In caso di assoluzione, le spese procedurali sono a carico di Swiss Sport Integrity. La Formazione può anche, se le circostanze lo giustificano, prescindere da questi principi e procedere a una ripartizione delle spese secondo il proprio apprezzamento. Gli artt. 107 cpv. 1 e 108 CPC si applicano per analogia.

<sup>3</sup> In caso di accoglimento dell'appello, le spese procedurali sono poste a carico di Swiss Sport Integrity o di Swiss Olympic. In caso di rigetto dell'appello, le spese procedurali sono poste a carico dell'appellante. La Formazione può anche, se le circostanze lo giustificano, prescindere da questi principi e procedere a una ripartizione delle spese secondo il proprio apprezzamento. Gli artt. 107 cpv. 1 e 108 CPC si applicano per analogia.

<sup>4</sup> Il ritiro della domanda è considerata come un'assoluzione, il ritiro dell'appello come un rigetto dello stesso.

<sup>5</sup> Può essere pretesa un'anticipazione delle spese alla parte che richiede l'assunzione di una prova particolare.

<sup>6</sup> Le parti non hanno diritto al rimborso delle proprie spese, ad eccezione della persona interessata dal procedimento che ottiene un'assoluzione totale o parziale.

## PARTE NONA: Lodo

### Art. 37 Processo decisionale

<sup>1</sup> Alle deliberazioni e alle votazioni devono partecipare tutti gli arbitri; se un arbitro si rifiuta di partecipare a una deliberazione o a una votazione, gli altri arbitri possono deliberare e decidere senza la sua partecipazione.

<sup>2</sup> Se la Formazione è composta da tre arbitri, il lodo è reso a maggioranza; se non si raggiunge una maggioranza dei voti, il voto del/della presidente della Formazione decide.

### Art. 38 Sanzioni e conseguenze

<sup>1</sup> In caso di condanna, la Formazione determina il tipo e la portata della/e sanzione/i e delle conseguenze da imporre in base alle circostanze del caso, conformemente al regolamento applicabile.

<sup>2</sup> La Formazione è vincolata dalle pretese e dalle conclusioni delle parti.

### Art. 39 Forma e contenuto del lodo

<sup>1</sup> Il lodo è pronunciato per iscritto nella lingua della procedura.



<sup>2</sup> Il lodo contiene:

- a. il nome dell'arbitro unico o degli arbitri;
- b. l'indicazione del luogo della sede del Tribunale dello sport svizzero;
- c. il nome delle parti così come del/della/dei loro eventuale/i rappresentante/i;
- d. le conclusioni delle parti;
- e. un riassunto dei fatti pertinenti, una descrizione della procedura seguita, così come i considerandi in diritto, in particolare le disposizioni sulle quali fonda il lodo;
- f. il dispositivo sul merito e la ripartizione delle spese procedurali; e
- g. la data del lodo.

<sup>3</sup> In materia di etica, in accordo con tutte le parti, la Formazione può limitarsi a rendere un lodo sommariamente motivato.

<sup>4</sup> In materia di doping, la Formazione redige una sintesi del lodo in inglese o in francese, quando la lingua della procedura è il tedesco o l'italiano.

<sup>5</sup> Il lodo è firmato dall'arbitro unico o dal/dalla presidente della Formazione dopo l'esame dello stesso da parte del Direttore o della Direttrice. L'esame mira a segnalare alla Formazione eventuali errori di forma e a richiamare la sua attenzione su questioni di fondo fondamentali, in particolare alla luce di lodi pronunciati da altre formazioni o da altri tribunali. La Formazione resta l'unica autorizzata a modificare il progetto di lodo.

<sup>6</sup> La Formazione può decidere di comunicare il dispositivo del lodo prima della notifica del lodo motivato, segnatamente nel caso di procedura accelerata.

<sup>7</sup> Solo la notifica del lodo motivato fa decorrere i termini relativi all'esercizio dei mezzi di impugnazione.

## Art. 40 Termine per pronunciare un lodo

<sup>1</sup> Riservati i lodi pronunciati in procedura accelerata, il lodo motivato è notificato alle parti entro un termine di quattro (4) mesi dalla costituzione della Formazione e al più tardi entro un termine di due (2) mesi dall'udienza.

<sup>2</sup> Il termine per pronunciare il lodo può essere prorogato al massimo di due (2) mesi su richiesta motivata dell'arbitro unico o del/della presidente della Formazione o su richiesta congiunta delle parti al Direttore o alla Direttrice. In ogni caso, il Direttore o la Direttrice informa le parti della situazione. Ogni proroga supplementare richiede il consenso del Consiglio di fondazione.

## Art. 41 Notifica del lodo

<sup>1</sup> Il lodo è notificato per e-mail:



- a. Nelle procedure in materia di doping:
1. alla persona interessata dal procedimento o all'appellante e a Swiss Sport Integrity;
  2. all'organizzazione sportiva nazionale (la federazione sportiva nazionale) di cui fa parte la persona interessata dal procedimento;
  3. all'organizzazione sportiva internazionale competente;
  4. all'Agenzia mondiale antidoping (AMA), accompagnata da una sintesi in inglese o in francese se il lodo è stato reso in tedesco o in italiano; e
  5. al Comitato Olimpico o Paralimpico Internazionale, se il lodo concerne il diritto di partecipare ai Giochi Olimpici o Paralimpici o interessa in altro modo i Giochi Olimpici o Paralimpici.
- b. Nelle procedure in materia di etica:
1. alla persona interessata dal procedimento o all'appellante e a Swiss Sport Integrity;
  2. alla vittima della violazione etica segnalata, se la stessa non ha rinunciato a costituirsi parte alla procedura; e
  3. all'organizzazione sportiva nazionale (la federazione sportiva nazionale) di cui fa parte la persona interessata dal procedimento.
- c. Nelle procedure per eliminare gli abusi:
- a l'appellante.

<sup>2</sup> Il Tribunale dello sport svizzero trasmette all'Ufficio federale dello sport (UFSP) e a Swiss Olympic una copia del lodo motivato.

## Art. 42 Esecuzione

Il lodo è esecutivo a partire dalla comunicazione del dispositivo alle parti via email.

## Art. 43 Rettifica

<sup>1</sup> Entro sette (7) giorni dalla notifica del lodo, una parte può richiedere al Segretariato di chiedere alla Formazione di rettificare un errore di calcolo, di redazione o tipografico, oppure ogni altro errore o omissione di natura simile presente nel lodo.

<sup>2</sup> L'arbitro unico o il/la presidente della Formazione interessata dà alle altre parti la possibilità di esprimersi sulla richiesta di correzione.

<sup>3</sup> Entro lo stesso termine di sette (7) giorni dalla notifica del lodo, la Formazione può anche apportare una correzione spontanea; le parti ne vengono immediatamente

informate



#### Art. 44 Pubblicazione

<sup>1</sup> In linea di principio, le decisioni rese sono pubblicate sul sito Internet del Tribunale dello sport svizzero nel rispetto dei diritti della personalità delle persone interessate. Il Direttore o la Direttrice può adottare direttive a tal fine.

<sup>2</sup> Il Direttore o la Direttrice si tiene a disposizione dei media.

#### Art. 45 Mezzi di impugnazione

Fatto salvo l'appello al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ai sensi dell'art. 13.1 lett. b dello Statuto sul doping di Swiss Olympic e dell'art. 391 CPC, i rimedi giuridici sono quelli determinati dagli artt. 389 a 399 CPC.

### PARTE DECIMA: Disposizioni finali

#### Art. 46 Questioni procedurali non previste

Ogni questione procedurale non regolata nel presente Regolamento sono decise nella maniera giudicata appropriata dalla Formazione, previa consultazione con il Direttore o la Direttrice e le parti.

#### Art. 47 Testo facente fede

Il Regolamento è pubblicato nelle tre lingue ufficiali del Tribunale dello sport svizzero. Le tre versioni Fanno fede

#### Art. 48 Responsabilità

I membri del Consiglio di fondazione, gli arbitri, il Direttore o la Direttrice e/o i membri del Segretariato non incorrono in alcuna responsabilità personale per i loro atti o omissioni in relazione con ogni procedura condotta in virtù del presente Regolamento.

#### Art. 49 Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Il Tribunale dello sport svizzero conferisce il titolo s'arbitro a tutti i giudici in funzione alla data d'entrata in vigore del presente regolamento.

<sup>2</sup> I giudici eletti dal Parlamento dello sport di Swiss Olympic nel 2020 per il periodo 2021-2024 e che avranno svolto per la fine del 2024 tre o più mandati presso la Camera disciplinare dello sport svizzero (Tribunale dello sport svizzero a partire dal 1 luglio 2024) potranno essere rieletti per un ulteriore mandato al massimo (2025-2028).

<sup>3</sup> I giudici eletti dal Parlamento dello sport di Swiss Olympic nel 2022 per il periodo 2023-2026 e che avranno svolto per la fine del 2026 tre o più mandati presso la Camera disciplinare dello sport svizzero (attualmente Tribunale dello sport svizzero) potranno essere rieletti per un nuovo mandato di due anni al massimo (2027-2028).



## Art. 50 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1 marzo 2025 e si applica a tutte le procedure avviate dal Tribunale dello sport svizzero a partire da tale data.

Berna, il 26 febbraio 2025

La Presidente del Consiglio di fondazione:

Il Vice-presidente del Consiglio di fondazione:

Raphaëlle FAVRE SCHNYDER

Philippe FRÉSARD



## Allegato 1

I giorni festivi ufficiali ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 della "Loi sur le repos pendant les jours fériés officiels" del Canton Berna (LRep; RSB 555.1) sono:

- a. le domeniche;
- b. i giorni festivi principali, ovvero il Venerdì santo, Pasqua, l'Ascensione, Pentecoste, il Digiuno federale e Natale;
- c. gli altri giorni festivi, ovvero Capodanno, il 2 gennaio, il Lunedì di Pasqua, il Lunedì di Pentecoste, la Festa nazionale e il 26 dicembre.



